

STATUTO

PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VASTO CH LARGO EZIO PEPE 2

Numero REA: CH - 185419

Codice fiscale: 02523570691

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

Normativa sulla privacy (Artt. 13 e 23 comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003

n. 196 e art.13 Regol. UE n.679/2016 GDPR). Il Comparente consente il trattamento sia dei propri dati personali che di quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di società cooperative e segnatamente l'esenzione dalle imposte di bollo di cui all'art. 19 Tab. all. 'B' del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me scritto su quattro fogli di cui occupa dodici facciate e quanto della presente e da me letto al Comparente che dichiara di approvarlo.

F.to: Davide Polato - Guido Lo Iacono Notaio.

Allegato 'B' al N. 14800 di raccolta - atti del Notaio Guido Lo Iacono

STATUTO

della società "Progetto Persona Cooperativa Sociale Onlus"

con sede in Vasto (CH)

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 16.5.2025)

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art.1) Denominazione e sede. E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"Progetto Persona Cooperativa Sociale Onlus"

La Cooperativa, essendo a mutualità prevalente, dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente. La società ha sede nel Comune di Vasto (Ch) all'indirizzo comunicato al Registro Imprese ai sensi dell'art.111-ter del R.D. 318/42; l'organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere unità locali operative o trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci decidere l'istituzione o soppressione di sedi secondarie nonché il trasferimento della sede in Comune diverso.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.2) Durata. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata o sciolta in anticipo con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo in tal caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Art.3) Scopo mutualistico. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di lucro. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art.1 lettera "a" della legge n.381/91. La cooperativa si ispira ai principi posti a base del movimento cooperativo mondiale e agisce in coerenza con essi.

La cooperativa, per poter curare gli interessi dei soci e della collettività coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, anche di Paesi stranieri. Essa cura la realizzazione di forme collaborative con lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, nonché con ogni altro ente ausiliario o

strumentale, anche di natura privata, con funzioni di sussidiarietà orizzontale delle funzioni pubbliche.

La cooperativa realizza i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento e l'integrazione delle risorse delle comunità, dei volontari, dei fruitori dei propri servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

Nello svolgimento delle attività la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, consentendo a tali soci lo svolgimento di attività lavorative alle migliori condizioni economiche, professionali e sociali compatibili con le condizioni di mercato e con la utilizzazione delle diverse forme di rapporto consentite dalla legge.

In coerenza con tali fini la cooperativa si propone di:

- favorire l'inserimento lavorativo dei soci, attraverso riqualificazioni professionali;
- provvedere alla ricerca di fonti di lavoro idonee all'impiego dei soci aderenti;
- creare condizioni economiche migliorative per lo svolgimento del lavoro dei soci cooperatori rispetto a quelle di mercato;
- assicurare comunque ai propri soci lavoro giustamente remunerato;
- migliorare le condizioni materiali e morali dei soci e delle loro famiglie;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
- collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico;
- provvedere all'istruzione professionale e alla assistenza sanitaria, culturale, ricreativa, mutualistica in genere dei soci e dei loro familiari;
- fornire beni e servizi ai fini di soddisfare le esigenze dei soci e delle loro famiglie.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art.4) Oggetto sociale. La società, avendo lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, nonchè la produzione di servizi in generale a favore di Enti Pubblici e Privati in via prioritaria ma non esclusiva e con particolare riguardo alla gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, erogabili sia a domanda individuale sia all'interno di Istituti o strutture di accoglienza.

In particolare, la cooperativa ha per oggetto:

- a) nel campo socio-assistenziale e sanitario la gestione, in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, di strutture di accoglienza temporanea o residenziale ivi incluse quelle di natura turistico alberghiera atte alla prevenzione dei disagi, alla rieducazione e risocializzazione di soggetti emarginati, soggetti a rischio e portatori di handicap, fornire prestazioni e servizi tesi a diffondere e salvaguardare una corretta igiene psicofisica dell'individuo che comprendono l'alimentazione, l'igiene, la cura e l'assistenza della persona, la pulizia ambientale, l'attività motoria, psicomotoria, terapeutica, culturale, ricreativa; il servizio di assistenza personale ed infermieristica ad anziani ed altri soggetti inabili presso le loro abitazioni, il servizio di pulizia di abitazioni a mezzo collaboratrici e/o collaboratori domestici;

b) assumere e gestire in forma diretta o per mezzo di appalti, convenzioni, contratti di servizi di cui sopra e per i medesimi soggetti;	
c) nel campo sociale gestire asili nido e scuole materne, per l'assistenza all'infanzia e ai minori, nonché promuovere e gestire servizi culturali e di animazione, iniziative teatrali, editoriali, di arti visive, grafiche e pittoriche, prodotti artigianali in genere di cui la società cura la produzione e/o la commercializzazione;	
d) promuovere ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze, seminari di studio e corsi per la formazione di operatori impegnati nelle attività proprie e di operatori dei servizi pubblici e privati del settore, all'interno delle strutture in cui opera la cooperativa;	
e) nelle attività produttive diverse, servizi di ristorazione, di pulizia, di lavanderia, scarico ed altri servizi in genere per conto di Residenze ed altri centri per anziani, inabili, minori e altri soggetti svantaggiati in genere, il tutto per conto delle predette strutture, residenziali e non in cui opera la cooperativa.	
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro:	
1) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;	
2) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia per il perseguimento degli scopi sociali;	
6) costituire o partecipare alla costituzione di fondazioni, anche partecipative, o di associazioni e comitati volti a promuovere lo sviluppo di attività di ricerca in particolare con riferimento specifico a:	
a. trattamento sanitario, farmacologico, terapeutico, fisioterapico, riabilitativo degli anziani, dell'infanzia e delle persone svantaggiate in genere;	
b. con riferimento alle stesse aree soggettive, lo sviluppo delle tecniche psicoterapiche, in particolare legate alla diagnosi e alla cura del disagio, della marginalità, degli stati di sofferenza sociale;	
c. nel campo delle scienze sociali, studio di modelli di gestione dei servizi sociali, delle connesse problematiche economiche, giuridiche e di organizzazione territoriale.	
7) sviluppare, anche in cooperazione con soggetti specializzati e con enti pubblici, un protocollo di qualità dei servizi nei quali la cooperativa esplica la propria attività;	
8) registrare, anche con riferimento al numero precedente, propri marchi distintivi e/o di qualità, ottenendone il riconoscimento anche a livello internazionale, cedendo in via onerosa il suo sfruttamento anche a terzi a condizione che si adeguino agli standard di erogazione dei servizi fissati dalla cooperativa e praticati nell'erogazione dei propri servizi.	
La Cooperativa si propone inoltre di promuovere la cultura del servizio sociale professionale fondandosi sul valore, sulla dignità, sull'unicità di tutte le persone,	

sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie

quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali, attraverso la progettazione e l'implementazione sociale, la formazione e supervisione, consulenza, orientamento e mediazione.

La Cooperativa intende quindi promuovere varie attività a favore di persone, gruppi di persone, Enti, società ed associazioni come ad esempio (a titolo indicativo ma non esaustivo): elaborazione e gestione di progetti sociali, pianificazione e progettazione delle politiche e dei servizi sociali, programmazione e/o organizzazione e/o gestione di servizi di informazione, comunicazione, promozione dei diritti di cittadinanza, progettazione, analisi di fabbisogni formativi, programmazione di corsi di formazione, docenza e supervisione in ambito professionale, redazione di articoli, interventi editoriali, testi, programmazione e organizzazione di studi e ricerche, colloqui di counseling, sostegno, valutazione e restituzione, interventi di mediazione, conduzione di riunioni e gruppi.

La Cooperativa ha anche facoltà di organizzare manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purchè tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto e con l'atto costitutivo.

Tutte le attività descritte nel presente articolo possono essere realizzate direttamente e/o per conto di qualsivoglia committente: Enti pubblici di tutti i livelli, para pubblici e statali, cooperative e consorzi di cooperative, associazioni, aziende private, privati cittadini, sia direttamente che tramite organismi consortili.

Le attività di cui sopra saranno comunque svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio delle professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi, ovvero il possesso di determinati requisiti ovvero che siano riservate a società specializzate o con oggetti determinati od esclusivi.

La cooperativa potrà in ogni caso costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge del 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari nei limiti di legge ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art.5) Categorie di Soci. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci sono distinti in tre categorie: soci cooperatori, soci volontari, soci sovventori.

Art.6) Soci Cooperatori. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato un'esperienza professionale nei settori in cui opera la Cooperativa o che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, qualifica o specializzazione professionale possano comunque partecipare alle attività della Cooperativa e collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione

deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la loro attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e mai superiore ai limiti di legge.

Trattandosi di cooperativa sociale, possono essere ammesse altresì come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività che costituiscono l'oggetto della Cooperativa.

Art.7) Categoria speciale di soci cooperatori. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui sopra) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci; i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono superare 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea; i soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art.2422 e 2545 bis c.c..

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Oltre alle cause di esclusione del socio indicate dal presente statuto, sono specifiche cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria le seguenti:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare

apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.8) Domanda di ammissione. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b, c, d, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9) Conferimenti e azioni. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei/00). Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere almeno una azione. La partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art.10) Vincoli sulle azioni e loro alienazione. Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire azioni della cooperativa deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo i dati relativi all'acquirente. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art.11) Obblighi del socio. Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: del capitale sottoscritto, della tassa di ammissione quale rimborso delle spese di istruttoria della domanda, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni per i cooperatori appartenenti alla categoria speciale:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art.12) Diritti dei soci. I soci che raggiungano la misura di cui all'art.2545-bis comma 1 c.c., hanno i diritti previsti dall'art. 2422 1° comma c.c. e dal medesimo articolo 2545-bis comma 1, c.c.-

TITOLO IV - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art.13) Cause di perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.14) Recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso è esercitato mediante raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da

parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, se ricorrano i motivi che a norma della legge e di statuto legittimano il recesso; se non sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.15) Esclusione. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, nonostante intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui diverso rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n.142;
- l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- m) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

n) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Art.16) Liquidazione. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Ai sensi dell'art.2535 comma 2 c.c., la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art.17) Morte. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.18) Decadenza, responsabilità dei soci cessati. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni ove questo non sia stato richiesto entro anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; il valore delle azioni per le quali nel termine suddetto non è chiesto il rimborso è devoluto alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V - SOCI VOLONTARI E SOCI SOVVENTORI

Art.19) Soci volontari. Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.15, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 20 Soci sovventori Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi di cui all'art.2548 c.c. o di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Possono assumere la qualità di soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati, organismi, aziende speciali e similari.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di € 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna.

La decisione dei soci come previsto più appresso determinerà il numero minimo delle azioni che ciascun socio sovventore dovrà sottoscrivere.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere deliberata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci che deve stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali di cui sopra, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma di quanto sopra stabilito.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI - PATRIMONIO, BILANCIO, UTILI, RISTORNI

Art.21) Patrimonio. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore di Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero);
- b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili ad essa destinati e col valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi di soci deceduti;
- d. dalle somme versate dai soci per tassa di ammissione;
- e. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;
- f. da eventuali riserve straordinarie;
- g. da ogni altro fondo o riserva costituiti dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge;
- h. da qualunque liberalità, contributo, erogazione o introito che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- i. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi del successivo articolo 43.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art.22) Bilancio. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo redige il bilancio e lo presenta all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni

previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

e) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 23.

f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo XII

La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art.23) Ristorni. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica; in ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (nè al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n.142/01 e successive modificazioni); i soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.24) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- j) approva il bilancio e destina gli utili;
- k) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi D. lgs 112/2017
- l) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- m) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- n) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- o) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- p) approva gli eventuali regolamenti interni;
- q) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- r) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda

convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Art. 25) Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax, posta elettronica, SMS o messaggio whatsapp, che debbono essere spediti al domicilio (effettivo o elettronico o di cellulare) di ciascun socio risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. In questo caso tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.26) Costituzione e quorum deliberativi. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Art.27) Voto ed intervento. Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della partecipazione oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati, se ritenuto opportuno, nell'avviso di convocazione (salvo che

si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art.28) Presidenza dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art.29) Assemblee separate. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 (cinquanta) soci.

Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.30) Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art.31) Compiti degli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art.2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.32) Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS o messaggio whatsapp, che debbono essere spediti al domicilio (effettivo o elettronico o di cellulare) non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in

tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art.33) Integrazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.34) Compensi agli Amministratori. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art.35) Rappresentanza. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o

dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art.36) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.37) Revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile e dalla legislazione in materia.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO X - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.38) Scioglimento anticipato. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI - REQUISITI DI MUTUALITA'

Art.39) Mutualità prevalente. In ragione della qualità di "Cooperativa a mutualità prevalente", che la società intende assumere e mantenere, ai sensi dell'art.2514 c.c. la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XII STRUMENTI FINANZIARI

Art. 40) Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art.41) Imputazione a capitale sociale
I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente art.21 (ventuno) del presente Statuto.
I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 26,00 (ventisei) ciascuna.
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art.42) Trasferibilità dei titoli
Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.
Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art.43) Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori
L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al precedente articolo 21, lettera i), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.
A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.
Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.
I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna

assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art.44) Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 43. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 43, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 45) Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento

aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 44.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 46) Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 24 e seguenti del presente Statuto.

Art. 47) Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 46.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.48) Regolamenti. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli quindi all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nei regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art.49) Rinvio. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norme dell'art.2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Davide Polato - Guido Lo Iacono Notaio.

**REGISTRATO A VASTO IL 23 maggio 2025 AL N.1835 SERIE 1T
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22
DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE.**

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL D.L. 22.2.2007
MEDIANTE MUI.**